

1. La Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica. Funzioni ed organizzazione

1.1. La ricostituzione della Commissione

La Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS), già Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, è stata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"*, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La Commissione avrebbe dovuto essere soppressa alla scadenza, in base alle disposizioni del decreto-legge sulla cd. *spending review* (art. 12, comma 20, D.L. 95/2012).

La Commissione reistituita presenta alcune modifiche rispetto alla ex Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

La denominazione è stata modificata in Commissione per la garanzia della qualità della informazione statistica, aggiungendo un riferimento esplicito alla qualità. Viene meno il riferimento esplicito all'istituzione della Commissione presso la Presidenza del Consiglio, anche se le funzioni di segreteria restano affidate al Segretariato generale presso la Presidenza, che istituisce a tal fine una struttura di segreteria, e non più un ufficio che può avvalersi di esperti esterni.

Le funzioni dell'organo restano sostanzialmente invariate, viene inserito un riferimento specifico alla vigilanza sulla **qualità** della informazione statistica prodotta dal SISTAN, mentre viene meno il riferimento esplicito alla vigilanza sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche adottate e vengono diversamente delineate le funzioni in materia di segreto statistico e tutela dei dati personali, che sono esercitate su richiesta dell'ISTAT e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il numero dei membri della Commissione è ridotto da 9 a 5. E' previsto che la partecipazione alla Commissione è gratuita e che gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione dei membri alle riunioni sono a carico dell'ISTAT.

1.2. Compiti e funzioni della Commissione

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari;
- b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'ISTAT e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;
- c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale (PNS);
- d) redigere un rapporto annuale.

Inoltre, nell'esercizio delle funzioni suddette, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, che deve offrire entro 30 giorni i necessari chiarimenti. E' altresì sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

1.3. Organizzazione della Commissione

La Commissione è stata ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2013, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.

La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno, alle riunioni partecipa di diritto il Presidente dell'ISTAT, mentre il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT).

I suoi componenti al 31 dicembre 2015 sono:

- il cons. Renato LOIERO, Capo Ufficio del Servizio bilancio del Senato, eletto Presidente della Commissione nella seduta del 10 ottobre 2014;
- il dott. Luigi Federico SIGNORINI, vice Direttore Generale della Banca d'Italia;
- il prof. Gustavo PIGA, dell'Università di Roma - Tor Vergata;
- il prof. Luigi MELICA, dell'Università del Salento;
- il prof. Lucio PICCI, dell'Università di Bologna, nominato in data 25 marzo 2015 in sostituzione del dimissionario prof. Pietro NAVARRA.

La Commissione ha adottato un Regolamento interno, che definisce le regole per il funzionamento della COGIS, approvato in data 14 dicembre 2015.

1.4. Organizzazione e funzioni della struttura di segreteria

Il comma 6 dell'articolo 12 del D.Lgs 322/89 rinnovellato dispone che: *“Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria”*.

Con Decreto del Segretario Generale del 22 maggio 2014 è stata costituita una *“Segreteria tecnica”* della Commissione presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Dal 1 ottobre 2014 la linea di attività relativa è stata affidata alla Dirigente dell'Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio.

Per il necessario supporto alle funzioni della segreteria sono state individuate a seguito di procedure di interpello nel 2015 due unità di personale, la dott.ssa Roberta Ceccaroni, funzionario statistico, da 19 maggio 2015 ed il dott. Piergiorgio Gawronski, dirigente in staff presso il Dipartimento, dal 10 luglio 2015.

La composizione della segreteria non è stata ancora formalizzata in quanto si è in attesa di acquisire ulteriori risorse umane dedicate, dotate delle specifiche competenze tecniche necessarie per supportare adeguatamente il complesso lavoro della Commissione e delle responsabilità che le competono.

In precedenza, la versione originaria del comma 8 dell'articolo 12 prevedeva che *“alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un apposito*

ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400". Dunque la segreteria della Commissione nel suo precedente assetto era costituita da un apposito Ufficio, all'interno del Segretariato generale, che in passato ha potuto disporre fino a cinque unità di personale con mansioni di segreteria organizzativa e quattro funzionari come segreteria tecnico-statistica, mentre ora, a seguito delle modifiche introdotte, non è prevista né la possibilità di avvalersi di esperti esterni, né uno stanziamento a disposizione, né un apposito ufficio, ma soltanto il supporto di una struttura di segreteria.

Come più volte evidenziato dai commissari, l'attuale assetto della struttura, che si avvale di due unità, rappresenta solo l'indispensabile punto di partenza per assicurare un livello di supporto tecnico adeguato al funzionamento della segreteria tecnica e lo svolgimento delle attività di supporto con tempistiche coerenti con quelle richieste per l'adozione dei pareri richiesti alla Commissione.

Nel corso del 2015 il personale suddetto ha offerto supporto tecnico alla Commissione per la adozione del parere sul Programma Statistico Nazionale, ed ha altresì curato l'organizzazione delle riunioni della Commissione, compreso il servizio di segreteria e di verbalizzazione. Inoltre ha provveduto alla creazione ed all'aggiornamento delle pagine web dedicate alla Commissione sul sito del Governo, nonché allo svolgimento di ogni altra attività demandata ad essa dalla Commissione.

Il mini sito dedicato alla COGIS è linkabile nella sezione "Comitati, Commissioni e Commissari" all'URL: <http://presidenza.governo.it/COGIS/index.html>, e contiene una breve presentazione e quattro sezioni: "In evidenza", "Composizione", "Normativa" e "Contatti". Sono inoltre pubblicati i pareri resi dalla COGIS nel 2014 e nel 2015 in ordine al Programma statistico nazionale, così come è prevista la pubblicazione in futuro di ogni documento prodotto dalla Commissione, nonché del Regolamento interno di funzionamento.

Nel sito della Commissione sono inoltre presenti i necessari riferimenti e collegamenti con il sito del Sistema statistico nazionale www.sistan.it e con quelli degli altri attori operanti, in ambito statistico, nei settori di intervento della COGIS.

2. Attività svolta dalla Commissione nel corso del 2015

La Commissione è un organo collegiale indipendente, chiamato a vigilare sull'imparzialità, completezza e qualità dell'informazione statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale, e sulla conformità dell'informazione suddetta ai regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari.

L'attenzione alla qualità è stata evidenziata fortemente dal legislatore nella ricostituzione della Commissione, sia nell'esplicito riferimento nella nuova denominazione che nelle funzioni attribuite.

Il mandato istituzionale della Commissione è dunque caratterizzato da un'espressa e rinnovata attenzione alla qualità dell'informazione statistica, i cui principi generali sono stati definiti negli ultimi anni attraverso diversi regolamenti internazionali e comunitari, tra cui il Codice delle statistiche europee del 2005.

Il Codice europeo, insieme al Codice italiano delle statistiche ufficiali, adottato nel 2010, costituisce dunque il parametro per le attività di verifica e consultive svolte dalla COGIS, che esercita dunque una sorveglianza a carattere generale sull'attività complessiva, svolta dagli enti del SISTAN, monitorando e valutando il rispetto dei principi di qualità, completezza ed imparzialità della informazione statistica.

La Commissione altresì è chiamata a contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'ISTAT e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta.

2.1. Vigilanza sull'imparzialità, completezza e qualità dell'informazione statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale

Tali funzioni sono svolte in particolare in occasione della formulazione del parere sul Programma statistico nazionale (PSN), che rappresenta il momento più rilevante dell'azione della Commissione, insieme alla redazione del Rapporto annuale.

Il parere sul PSN consente, e insieme richiede, alla Commissione di vagliare l'adeguatezza delle realizzazioni e dei programmi dell'intero sistema delle statistiche pubbliche, sotto i profili, già menzionati, della qualità, della completezza, dell'imparzialità,

dell'aderenza alle direttive dell'Unione Europea. Nel contempo, la Commissione può formulare nel parere osservazioni e raccomandazioni sui programmi di attività dell'Istat e degli altri enti del Sistan.

Il parere sul PSN rappresenta dunque la sede privilegiata anche per una più ampia funzione di riflessione e di stimolo in tema di sviluppo della qualità dell'informazione statistica pubblica.

L'espressione del parere sul PSN e la formulazione di osservazioni e rilievi al Presidente dell'Istat non esauriscono l'azione e gli interventi della Commissione.

I compiti affidati alla Commissione richiedono, infatti, lo svolgimento di un'attività continuativa, impegnativa di documentazione e di studio: da un lato per realizzare un monitoraggio continuo dello stato di attuazione nel SISTAN dei principi del Codice europeo e del Codice italiano della qualità; dall'altro per approfondire singoli settori o temi dell'informazione statistica, che emergano con rilievo particolare o che manifestino aspetti problematici.

La Commissione si è organizzata a questi fini approntando un insieme coordinato di strumenti di lavoro:

- attivazione di regolari flussi informativi, presso la Segreteria, in tema di normativa e di attività correnti della statistica pubblica;
- aggiornamento delle pagine del sito COGIS, a cura della Segreteria;
- organizzazione di specifici gruppi di lavoro, interni alla Commissione, a cui possono partecipare alcuni componenti, allo scopo di approfondire determinate questioni;
- svolgimento di audizioni per approfondire temi specifici di interesse, di ISTAT e di enti altri del SISTAN;
- richiesta di documentazione e di note informative su specifici argomenti ai responsabili degli enti del Sistan;
- partecipazione del Presidente della COGIS alle riunioni della COMSTAT;
- partecipazione di Commissari o di personale della Segreteria a seminari e convegni, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di interesse;
- promozione di approfondimenti tematici affidate alla Segreteria, mirate ad indagare lo stato dell'informazione statistica in specifici settori.

Nel corso del 2015 si sono tenute, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, quattro riunioni della Commissione, rispettivamente in data 4 giugno, 15 luglio, 18 settembre e 14 dicembre 2015. Inoltre è stata organizzata un'audio conferenza informale in data 6 novembre 2015.

La Segreteria tecnica ha curato le convocazioni, la logistica e la verbalizzazione delle riunioni, provvedendo inoltre a trasmettere all'ISTAT la documentazione relativa ai rimborsi per le spese di missione spettanti ai commissari.

Nella seduta del 4 giugno 2015 è stato individuato il programma di lavoro per l'anno 2015 e si è proceduto a un primo esame del "Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2016", ai fini della predisposizione del previsto parere.

Nella seduta del 15 luglio 2015 si è proseguito con l'esame del Programma.

Nella seduta del 18 settembre 2015 è stato approvato il relativo parere, che è stato trasmesso all'ISTAT con nota n. 23860 del 21 settembre 2015 (ALLEGATO 1).

Nella seduta del 14 dicembre 2015 è stata avviata la organizzazione del lavoro per il 2016 e sono state individuate le tematiche da approfondire in via prioritaria, anche con il supporto della Segreteria. Si tratta in particolare degli aspetti relativi alla qualità dell'informazione statistica ed all'accesso ed utilizzo dei microdati, temi rispetto alle quali è intenzione della COGIS richiedere l'organizzazione di apposite audizioni, a partire dal 2016.

Inoltre, in occasione della riunione di dicembre è stata organizzata, grazie alla disponibilità del dott. Signorini e dei suoi uffici, una presentazione informale a cura della Banca d'Italia, relativa alle modalità di accesso ai microdati da essa rilevati.

Infine, essendo emersa nelle riunioni precedenti la opportunità di definire le regole per il funzionamento della COGIS attraverso l'adozione di un Regolamento interno, anche al fine di regolare le procedure per l'organizzazione di gruppi di lavoro e lo svolgimento di audizioni che la Commissione effettua quale approfondimento e supporto della propria attività istituzionale, nella stessa seduta è stato approvato il Regolamento interno della Commissione.

Il Regolamento approvato è stato sottoposto, tramite la Segreteria, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per una presa d'atto, e quindi pubblicato sul sito della Commissione (ALLEGATO 2).

2.2. Partecipazione a riunioni, seminari e convegni

Nel 2015 si è accentuata la partecipazione di Commissari e/o funzionari della Segreteria a seminari e convegni, su temi diversi, relativi sia alla organizzazione dei sistemi statistici nazionale ed internazionali che a specifici aspetti settoriali, con particolare interesse alla qualità della informazione statistica.

Le iniziative di maggior rilievo che hanno visto la partecipazione di componenti della Commissione e/o della segreteria sono state:

- *Presentazione ottavo rapporto di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia* - Gruppo CRC - Roma 17 giugno 2016
- *Quinta Giornata italiana della statistica* - ISTAT - Roma 20 ottobre 2015
- *Presentazione del terzo Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia (BES 2015)* - ISTAT - Roma 2 dicembre 2015
- *"Il digital divide in Italia: l'uso di Internet da parte di cittadini e imprese"* - ISTAT - Roma 21 dicembre 2015

Il Presidente Cons. Renato Loiero ha inoltre partecipato alle riunioni del COMSTAT.

Roma, maggio 2016

Il Presidente della Commissione

Cons. Renato Loiero



COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE STATISTICA SUL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014-2016. AGGIORNAMENTO 2016

(deliberato nella riunione del 18 settembre 2015)

1. Premessa

La Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica ("Commissione") esprime apprezzamento per l'impegno dedicato alla razionalizzazione del Programma Statistico Nazionale ("PSN"), che si è concretizzato sia attraverso una riorganizzazione dei settori sia attraverso l'eliminazione o l'accorpamento di lavori all'interno di ciascun settore.

La Commissione auspica che l'impegno per la razionalizzazione possa proseguire, anche al fine di accrescere l'integrazione dei lavori all'interno dei diversi settori.

La Commissione, ricostituita nel 2013, secondo la nuova disposizione legislativa ha acquisito la funzione di garantire la qualità, oltre che la completezza e l'indipendenza, dell'informazione statistica, che esercita valutando se i lavori compresi nel PSN, mantenuti, inseriti ed eliminati ogni anno, concorrono a garantire la qualità dell'informazione statistica prodotta dal SISTAN, tenendo conto che la nozione di qualità dell'informazione statistica è un fenomeno complesso e multidimensionale.

Tra le diverse dimensioni della qualità dell'informazione statistica, quella dell'integrazione appare meritevole di particolare attenzione, sotto almeno due profili:

- tra i lavori di titolarità ISTAT e quelli di altri enti, allo scopo di ampliare la partecipazione nei settori dove il divario tra domanda e offerta è più ampio, sollecitando il coinvolgimento soprattutto degli enti territoriali e delle amministrazioni pubbliche statali e valorizzando il PSN come strumento di coordinamento e cooperazione;
- tra le fonti, spesso amministrative, e dunque tra le amministrazioni pubbliche proprietarie dei dati. Il PSN, quale momento programmatico può rappresentare uno

strumento eccellente per lo sviluppo di un metodo di compartecipazione che garantisca processi di integrazione tra amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni ed enti locali), verso la realizzazione di un sistema unitario integrato e realmente partecipato. Da valorizzare in particolare il contributo degli enti locali, che seppure riferito a uno specifico contesto, attraverso la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di progetti prototipali, per i quali prevedere l'estensione a livello nazionale, assume valenza di interesse generale

La Commissione auspica dunque che l'obiettivo dell'integrazione, particolarmente importante in questa fase di riordino e razionalizzazione del PSN, sia evidenziato in modo ancora più esplicito nel prossimo PSN, dedicando a questo aspetto per ogni settore i necessari approfondimenti. E' altresì importante ampliare lo spazio dedicato all'illustrazione dei criteri utilizzati per valutare l'inserimento, la conferma o l'eliminazione dei lavori e le sinergie tra quelli programmati, al fine di ricostruire in modo più organico il quadro della offerta informativa per ciascun settore. Maggiori informazioni sulla tempistica prevista relativa ai progetti più strategici offrirebbero importanti elementi di chiarezza, per comprendere come i diversi progetti si sviluppano e si integrano tra loro.

Secondo la formulazione attuale del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 322/89, modificata dal decreto-legge 101/2013, "Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale".

Considerando l'importanza di questo livello di integrazione, si auspica che la complementarità dei Programmi trovi riscontro nella nuova programmazione triennale.

Sarebbe opportuno, inoltre, chiarire nel prossimo PSN le modalità di raccordo e coordinamento previste e attuate, dedicando un approfondimento ai programmi statistici regionali attivati nei territori e ai meccanismi di cooperazione avviati tra tali programmi regionali e il PSN.

La Commissione raccomanda a tutti i soggetti del Sistan di promuovere forme di comunicazione idonee a garantire un'informazione statistica coerente e armonizzata.

2. Quadro normativo comunitario: il nuovo Regolamento (UE) 2015/759

La legge istitutiva affida alla Commissione, tra gli altri, il compito di controllare e valutare l'imparzialità, la completezza e la qualità dell'informazione statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale, e altresì la sua conformità rispetto ai regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari.

In data 19 maggio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee.

Si tratta di un risultato importante, atteso da tempo da tutti i paesi della UE e dalla Commissione europea, approvato al termine della Presidenza italiana del Semestre europeo e del Council Working Party on Statistics (CWPS), guidato dal Presidente dell'ISTAT, prof. Giorgio Alleva, rispetto al quale la Commissione esprime apprezzamento.

L'obiettivo principale del Regolamento è di consolidare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo, rafforzando l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali, chiarendo il ruolo di coordinamento degli istituti nazionali di statistica (INS) nei sistemi statistici nazionali, assumendo "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche" e migliorando l'accesso ai dati amministrativi e il loro utilizzo a fini statistici.

A tale proposito la commissione prende nota con soddisfazione di questi progressi, volti al miglioramento della qualità delle statistiche di rilievo comunitario e al rafforzamento della governance statistica europea.

L'aggiornamento del Regolamento 223/2009 è in linea con gli auspici espressi dalla Commissione nel precedente parere anche con riferimento all'importanza della cooperazione tra il Sistema Statistico Europeo (Sse) e il Sistema Europeo di Banche Centrali (Sebc), al riconoscimento dell'esistenza di due ordinamenti indipendenti per i due sistemi, anche se orientati da principi simili, e alla minimizzazione dei costi e dell'onere per i rispondenti nella produzione delle statistiche ufficiali.

La nuova disciplina europea rafforza importanti principi, ovvero l'indipendenza, l'affidabilità e la gestione della qualità delle statistiche europee fornite dagli Stati membri, rispetto ai quali occorre verificare ed eventualmente aggiornare il quadro normativo nazionale. La legislazione nazionale garantisce da tempo il principio di indipendenza e autonomia dell'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso la istituzione della Commissione, quale organismo nazionale di garanzia, il cui ruolo potrà essere valorizzato e potenziato alla luce del rafforzamento dei principi.

Tra le altre, si evidenziano in particolare le modifiche introdotte all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 223/2009, con cui all'Autorità statistica nazionale (INS) è affidata la responsabilità del coordinamento estesa a *"tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee"* definite nel programma statistico europeo.

Il nuovo articolo 5-bis, dal titolo: *"Organi di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali"*, introduce la possibilità per gli Stati membri di istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee.

Un'altra importante modifica al sistema delle statistiche europee è l'introduzione nel Regolamento (articolo 11, paragrafi 3 e 4) degli *"impegni sulla fiducia nelle statistiche"*, che dovranno essere adottati dagli Stati membri e dalla Commissione per mantenere la fiducia nelle statistiche europee.

Infine, nel Regolamento è stato inserito un nuovo articolo, l'articolo 17-bis, dal titolo *"Dati amministrativi: accesso, uso e integrazione"*, il cui eventuale impatto sulla normativa nazionale vigente potrà essere valutato e monitorato dalla Commissione, considerata l'importanza del tema dei dati di fonte amministrativa e dei relativi metadati per l'attuazione del Programma statistico nazionale.

Le fonti amministrative rappresentano una ricchezza notevole per la produzione di informazione statistica ed è crescente il loro utilizzo. Essendo per loro natura organizzate con obiettivi differenti, presentano varietà di universi, classificazioni e definizioni, ed è dunque fondamentale l'attività dell'ISTAT di rendere omogenee e quindi integrabili tali fonti, rendendole anche coerenti con il quadro definitorio del Sistema statistico nazionale ed europeo. A questo scopo risulta molto importante la disposizione prevista dal suddetto

Regolamento che prevede il coinvolgimento degli Istituti Nazionali di Statistica fin dalle fasi di progettazione iniziale di registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi.

Per concorrere a tale obiettivo si considera fondamentale il processo avviato dall'ISTAT nell'ambito del progetto Coordinamento della modulistica amministrativa, la cui strategia è basata sulla condivisione delle informazioni tra gli enti titolari di fonti amministrative e statistiche.

Le fonti amministrative, d'altra parte, sono nel loro complesso interessate da processi di "apertura dei dati", la cui utilità prospettica dipenderà non soltanto dalla quantità e dalla qualità dei dati resi "aperti", ma anche e in misura importante dalla loro interoperabilità, secondo le modalità cosiddette dei "linked open data". A questo proposito, per garantire uno sviluppo coordinato e coerente di tali possibilità, anche attraverso l'adozione, adattamento, e sviluppo di idonee "ontologie", può rilevarsi utile una solida funzione di raccordo e coordinamento tra ISTAT e Agenzia dell'Italia digitale.

Con riferimento agli aspetti relativi alla indipendenza professionale, si richiama l'attenzione sul fatto che, come evidenzia il Regolamento, "l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e l'alta qualità dei dati statistici". La Commissione pertanto auspica che il Governo garantisca le risorse necessarie alla piena attuazione del PSN.

Considerazioni sul trattamento di dati personali e sulla riservatezza del PSN

La disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali è stata interessata negli ultimi anni da un progressivo processo di revisione che ha comportato modifiche rilevanti.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sono state abrogate parzialmente alcune disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Per effetto di tali abrogazioni, la disciplina dettata dal Codice suddetto non risulta più applicabile ai dati relativi alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni, restando in vigore soltanto relativamente a quelli riferiti alle persone fisiche.

Nel Programma Statistico Nazionale è evidenziato però che tale modifica non incide sul sistema delle garanzie e tutele che comunque continuano ad assistere i dati relativi alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni.

Il sistema è sostenuto da un lato dalle norme che, a livello sia nazionale che europeo, assicurano la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni trattate per la produzione delle statistiche ufficiali (come le norme sul segreto d'ufficio degli addetti agli uffici del Sistema statistico nazionale e sul segreto statistico di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322); dall'altro lato dalle tutele approntate a salvaguardia delle peculiari forme di segreto industriale e aziendale.

Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 196 del 2003 dal citato articolo 40 del decreto-legge n. 201 del 2011 hanno prodotto un incisivo impatto anche in materia di informazione da rendere ai rispondenti. Si condivide la decisione assunta di continuare nel PSN a presentare i lavori statistici ai rispondenti e agli utilizzatori, illustrandone presupposti normativi, finalità, e tutte le modalità e le garanzie previste dall'ordinamento in materia di trattamento statistico dei dati, attraverso apposite schede informative inerenti a ciascun lavoro statistico, che saranno pubblicate sul sito web del Sistan, costituendo parte integrante del Programma statistico nazionale.

Ulteriori modifiche alla materia sono state apportate con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013), recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni”, che attraverso le disposizioni di cui all’articolo 8-bis, in particolare, ha introdotto modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

I dati raccolti ai fini dell’esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale non possono essere diffusi al di fuori del Sistema statistico nazionale se non in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale.

Tuttavia, l’attuale formulazione dell’articolo 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 322/1989, derogando ai limiti posti dalla disciplina in materia di segreto statistico, contempla la possibilità – in passato prevista dall’articolo 4, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta soltanto nell’ambito del trattamento dei dati personali – di diffondere variabili in forma disaggregata “ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo” indipendentemente dalla natura personale dei dati.

In attuazione della citata disposizione, nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2016, nell’Allegato 1, vengono riportati i prospetti degli 8 lavori statistici per i quali si prevede la diffusione di variabili in forma disaggregata, al fine di soddisfare le predette “esigenze conoscitive”, prospetti dove sono adeguatamente esplicitate le motivazioni che rendono necessaria tale forma di diffusione.

Un’altra modifica all’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 riguarda l’introduzione del comma 3-ter, il quale prevede che con un unico decreto venga approvato, insieme al Programma statistico nazionale, anche l’elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati e il correlato elenco delle rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati richiesti configura violazione dell’obbligo di risposta e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

Con delibera 12 giugno 2014 (G.U. 24 luglio 2014 – serie gen. – n. 170), su proposta dell’ISTAT, il Garante per la protezione dei dati personali ha modificato il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (inserito nell’Allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali con decreto 24 settembre 2014 del Ministero della giustizia), introducendovi l’articolo 4-bis al fine di salvaguardare l’organicità del sistema di tutele per i trattamenti di dati personali nell’ambito del Psn.

L'esigenza di inserire tale articolo è sorta a seguito della riforma normativa apportata dal decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 che, all'articolo 8-bis, comma 1, lett. a), ha disposto l'abrogazione dell'articolo 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989.

L'articolo 4-bis del Codice deontologico, intitolato "*Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari nell'ambito del Programma statistico nazionale*", specifica che "*Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*".

Pur facendo riferimento al parere espresso dal Garante in materia di trattamento dei dati personali e riconoscendo l'esigenza di tutela della privacy, la Commissione ritiene doveroso segnalare l'importanza che l'accesso ai microdati in base a condizioni certe e trasparenti riveste per la ricerca economica e sociale e invita l'ISTAT a effettuare una ricognizione delle norme e delle prassi adottate in altri paesi, al fine di stimolare il dibattito sulle soluzioni più efficaci per superare il ritardo italiano.